

N. 747

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

(V. Stampato Camera n. 1042)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 1996*

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996,
n. 275, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione
sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le
elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Decreto-legge	»	4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, recante modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 136.

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 275, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996 ().*

Modalità per l'erogazione di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica del 21 aprile 1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere talune difficoltà insorte in sede di applicazione della recente normativa sull'erogazione ai gruppi parlamentari del Senato della Repubblica di una anticipazione sui contributi per il rimborso delle spese elettorali per le elezioni del 21 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le elezioni al Senato della Repubblica del 21 aprile 1996 hanno titolo a richiedere l'anticipazione, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 266, i presidenti dei gruppi parlamentari ovvero, in alternativa, i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici indicati dagli stessi presidenti dei gruppi parlamentari, i cui componenti siano stati eletti nell'ambito di gruppi di candidati ai quali sia stato assegnato, nelle precedenti elezioni dello stesso Senato, il contributo per il rimborso delle spese elettorali previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonchè - per i candidati non collegati ad alcun gruppo e per i gruppi di candidati non rappresentati in Senato ma che abbiano partecipato alla ripartizione del contributo - i soggetti

(*) Vedi anche il successivo avviso di *ERRATA CORRIGE* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

abilitati alla riscossione indicati nell'atto di presentazione delle candidature. Hanno altresì titolo a richiedere la medesima anticipazione i rappresentanti legali di partiti o movimenti politici, cui siano stati assegnati nelle precedenti elezioni contributi per il rimborso delle spese elettorali o che siano collegati a senatori iscritti al gruppo misto.

2. L'assegnazione dell'anticipazione ai presidenti dei gruppi parlamentari o ai rappresentanti legali di partiti o movimenti politici da essi indicati e ai rappresentanti di partiti collegati a senatori iscritti al gruppo misto avviene in proporzione ai voti conseguiti nelle precedenti elezioni dai senatori appartenenti a ciascun gruppo. A tale scopo si provvede suddividendo la metà dell'importo del contributo già erogato per ciascuna regione nelle precedenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica - dedotte le anticipazioni di cui al comma 3 - per il totale dei voti conseguiti dai senatori componenti di detti gruppi e moltiplicando il risultato per il numero dei voti ottenuti da ciascun senatore componente del gruppo parlamentare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'assegnazione dell'anticipazione ai rappresentanti legali di partiti e movimenti politici, a gruppi di candidati o a candidati non collegati ad alcun gruppo, cui siano stati assegnati contributi per il rimborso delle spese elettorali nelle precedenti elezioni del Senato e purchè si presentino alle elezioni con il medesimo contrassegno, avviene suddividendo per la metà tali contributi.

4. In nessun caso l'ammontare delle anticipazioni erogate a ciascun soggetto può superare, per ogni regione, la metà del contributo attribuito nelle precedenti elezioni del Senato.

5. L'assegnazione dell'anticipazione avviene in base ad un apposito piano di ripartizione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato.

Articolo 2.

1. Ai fini della erogazione i soggetti indicati nell'articolo 1 devono prestare, al Presidente del Senato della Repubblica, idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo autorizzato, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta. La predetta fideiussione deve escludere per il fideiussore il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere una durata di almeno sette mesi e comunque fino alla attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente del Senato della Repubblica, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono dedotte da quelle spettanti a titolo di contributo per il rimborso delle spese elettorali all'atto dell'assegnazione di queste ultime.

3. Qualora non vi sia identità tra soggetto percipiente l'anticipazione e soggetto titolare del contributo per il rimborso delle spese elettorali, ovvero l'ammontare dell'anticipazione superi quello del contributo per il rimborso delle spese elettorali spettante, la restituzione integrale o parziale dell'anticipazione erogata deve avvenire entro il

termine previsto per l'esecuzione dei piani di ripartizione dei contributi per il rimborso delle spese elettorali.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

